



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23030

Data: 30/10/2023

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 14/10/2023 relativo all'incontro (22774) di Campionato Nazionale Maschile IHL disputatosi a Caldaro - Caldaro sulla strada del vino (BZ) il 14/10/2023 tra SV Kaltern Caldaro rothoblaas (042) e HCMV Varese Hockey (795).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Diffida inflitta alla squadra dell' **S.v. Kaltern Eishockey A.s.d. (042)** ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

S.v. Kaltern Eishockey A.s.d. (042)

Dal rapporto arbitrale emerge che durante il "pre-partita" gli arbitri, trovandosi nel locale loro assegnato dalla società Kaltern Caldaro, venivano continuamente disturbati per circa 40 minuti dal passaggio di giocatori amatoriali e genitori che continuavano ad entrare ed uscire con i rispettivi borsoni da disfare e riporre all'interno del loro spogliatoio, mentre i direttori di gara erano intenti a cambiarsi e a discutere tra loro di situazioni riguardanti la gara ormai imminente.

In particolare viene fatto presente che per gli arbitri incontrarsi nello spogliatoio prima della gara costituisce un momento molto importante perché permette di confrontarsi e concentrarsi: il fatto di venire continuamente disturbati da persone estranee, cui non dovrebbe essere consentito il libero accesso, non soltanto fa venire meno la necessaria tranquillità, ma mette anche a rischio la sicurezza degli stessi ufficiali di gara che invece, la società ospitante, avrebbe il dovere di garantire.

Ciò premesso, quanto segnalato evidenzia una situazione di grave, quanto incolpevole disagio patita dagli arbitri, non essendo stata ad essi garantita la disponibilità di uno spogliatoio idoneo a tutelare, anche minimamente, le esigenze di riservatezza e sicurezza, per di più nella fase delicata del pre-partita, ovvero proprio quando è necessario per i direttori di gara l'acquisizione della massima concentrazione, indispensabile al fine di garantire il migliore servizio possibile sul campo di gara.

Posto che incombe sulla società organizzatrice dell'evento sportivo l'obbligo di mettere a disposizione della squadra ospite e degli arbitri locali e spogliatoi adeguati e confortevoli, la società Kaltern Caldaro è ritenuta, nel caso di specie, responsabile dei gravi disagi segnalati dai direttori di gara e pertanto la stessa viene invitata e diffidata ad evitare in futuro il verificarsi di analoghi gravi inconvenienti, con avvertimento che, in caso di reiterazione del segnalato illecito comportamento, incorrerà in sanzioni disciplinari più severe.

E) Spese di procedura addebitate:



FEDERAZIONE ITALIANA
SPORT DEL GHIACCIO



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Stagione sportiva **2023-2024**

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra S.v. Kaltern Eishockey A.s.d. (042).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi